FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 204 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Danilo IERVOLINO, Maurizio MILAN, e della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

DANILO IERVOLINO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Salernitana 1919 S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1 e 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del calciatore Shon Zalman Weissman avvenuto in data 1° febbraio 2024, nonché per aver sottoscritto apposito mandato di rappresentanza in data 30 gennaio 2024, con il Sig. Pietro Carenza, all'epoca dei fatti soggetto non iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI e al Registro Federale degli Agenti Sportivi FIGC, senza verificare che lo stesso fosse regolarmente iscritto nei predetti Registri;

MAURIZIO MILAN, Amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Salernitana 1919 S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1 e 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del calciatore Shon Zalman Weissman avvenuto in data 1° febbraio 2024, con il Sig. Pietro Carenza, all'epoca dei fatti soggetto non iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI e al Registro Federale degli Agenti Sportivi FIGC, senza verificare che lo stesso fosse regolarmente iscritto nei predetti Registri;

U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Danilo IERVOLINO e dal Sig. Maurizio MILAN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Danilo IERVOLINO, di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Maurizio MILAN, e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina